



STEFANO CECCANTI*

IL TEMA DEL FINE VITA**

Dovendo scegliere, mi concentrerò sul testo di Augusto Barbera, in particolare sulla sua spiegazione relativa alla giurisprudenza costituzionale sul fine vita.

Ci sono state due evoluzioni culturali alla base di essa: si è passati da una visione paternalistica nel rapporto medico paziente a una forma di alleanza terapeutica i cui il secondo non è solo passivo; si è passati da una visione tutta spostata sulla comunità e sull'incardinamento in essa del valore della vita ad una che considera anche, entro certi margini, un certo grado di autodeterminazione della persona, soprattutto se malata e in condizioni critiche. La prima ha fatto breccia sia nella giurisprudenza sia nella legislazione, la seconda nella giurisprudenza costituzionale, pur con varie cautele (ad esempio l'inammissibilità del quesito referendario sulla depenalizzazione dell'omicidio del consenziente), ma non nella legislazione nazionale.

Perché questo scarto? Per una ragione politico-culturale: larga parte dell'attuale maggioranza parlamentare ha pensato che questa seconda evoluzione potesse essere reversibile a livello di giurisprudenza costituzionale, soprattutto in vista dei cambiamenti di composizione della Corte, e ha pensato per questo che non valesse la pena di implementare le sentenze in materia. La tesi si è rivelata erronea (in realtà lo era in partenza, si trattava di speranze *ab origine* mal riposte come si capisce dal testo di Barbera), ma lo stallò al momento prosegue.

Com'è noto la legge toscana 16/2025 si è inserita recentemente in questo percorso facendo tre scelte qualificanti in continuità coi principi enucleati dalla Corte: a) si è concepita come norma cedevole, più che rispettosa del ruolo dello Stato (art. 2.1); b) nella commissione per la verifica delle condizioni stabilite dalla Corte ha previsto anche la presenza garantista di un medico specialista nella patologia specifica del malato (art. 3.3), c) è stata inserita è un'informazione preliminare su un percorso alternativo di cure palliative (art. 5.2)

* Professore ordinario di Diritto pubblico comparato – Sapienza Università di Roma.

** Intervento svolto in occasione della presentazione del libro “*Non solo sulla Carta. Quattro lezioni necessarie sulla Costituzione*” di Giuliano Amato, Augusto Barbera, Enzo Cheli, Andrea Manzella, tenutasi il 1° luglio 2025 presso la Sapienza Università di Roma.

Contro questa legge sono state proposte le seguenti due obiezioni principali: a) invaderebbe il campo delle legislazione esclusiva dello Stato perché si occuperebbe della materia penale, ma in realtà il ritaglio delle condizioni di non punibilità di aiuto al suicidio lo ha fatto per intero la Corte; b) invaderebbe la competenza esclusiva statale perché andrebbe ben oltre i dettagli concessi dalla competenza concorrente producendo difformità, ma la situazione di partenza a cui cerca di rimediare è una difformità ancora maggiore che deriva da interventi delle singole Asl-

Infine: al netto di tutto, in termini di posizioni processuali: è credibile un Governo che con la sua maggioranza non vuole deliberatamente dar seguito a sentenze della Corte adisce la Corte medesima affinché colpisca una legge di una Regione che invece voglia farlo finché il livello nazionale non proceda? Almeno per questa ragione avrebbe dovuto evitare l'impugnativa e avrebbe invece dovuto perseguire la strada di una diversa legge nazionale, magari più restrittiva di quella toscana.

Più recentemente il testo base della maggioranza al Senato ha apparentemente superato l'inazione, ma ha finito per concepire un testo che va radicalmente in direzione opposta alla giurisprudenza costituzionale, quale ricostruita dal testo di Barbera, su almeno due punti: l'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale, che è invece istituzione necessaria di garanzia contro abusi e discriminazioni anche economiche, e la centralizzazione del sistema in un'unica Commissione nazionale, distante dalle persone e troppo vicina al Governo, che ne nominerebbe i componenti *ad legislaturam*. Si affermerebbe così esattamente proprio quel bipolarismo etico che, come spiega Barbera, è stato uno dei principali pericoli che la Corte ha cercato di evitare.

Possibile che un testo-base parlamentare voglia implementare la giurisprudenza della Corte andandole palesemente contro? Si spera che i passaggi successivi illuminino i nostri legislatori, prima di violare il doveroso principio della leale collaborazione tra poteri.